

Cassazione: è violenza privata costringere l'ex a salire in macchina

Annamaria Villafrate | 28 gen 2021

Per gli Ermellini integra il reato di violenza privata e non il sequestro di persona costringere la ex a salire in macchina per sostenere una conversazione non voluta.



- [Violenza privata o sequestro costringere qualcuno a salire in macchina?](#)
- [Sequestro di persona limitare la libertà di movimento](#)
- [Violenza privata costringere la ex a subire una conversazione non voluta](#)

Violenza privata o [sequestro](#) costringere qualcuno a salire in macchina?

Non sussiste il [sequestro di persona](#), ma la [violenza privata](#) se si costringe la ex a salire in macchina per affrontare una discussione non voluta. Queste le conclusioni della Cassazione n. 2480/2021 (sotto allegata) sulla vicenda che si va a illustrare.

La [sentenza](#) di primo grado dispone la condanna dell'imputato e il risarcimento del danno in favore della [parte civile](#) costituita, perché ritenuto responsabile del reato di [sequestro di persona](#) ai danni della ex compagna. L'imputato avrebbe costretto la [persona offesa](#) a salire in macchina. Condotta che il giudice del gravame qualifica però come [violenza privata](#), rideterminando conseguentemente la pena.

Sequestro di persona limitare la libertà di movimento

Ricorre in Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo la corretta qualificazione del reato come [sequestro di persona](#) e non come [violenza privata](#). Costringere una [persona offesa](#) a salire in macchina con violenza e minaccia comporta una limitazione della sua libertà di movimento. L'art. 605 c.p. che contempla il reato di [sequestro](#) punisce infatti con la reclusione da sei mesi a otto anni "chiunque priva taluno della libertà personale."

Violenza privata costringere la ex a subire una conversazione non voluta

La Corte di Cassazione con la [sentenza](#) n. 2480/2021 dichiara il ricorso manifestamente inammissibile poiché manifestamente infondato in diritto.

Per il P.M a distinguere il reato di [sequestro di persona](#) da quello di [violenza privata](#) è che nel primo caso viene limitata la libertà di movimento, mentre nel secondo quella psichica della [persona offesa](#).

Il ricorrente però non si rende conto che dalla condotta dell'imputato non emerge la volontà di reprimere la volontà di movimento della ex compagna con condotte aggressive e minatorie. La sua volontà è infatti diretta ad avere il tempo necessario per parlare con la donna. Una conversazione che però la [persona offesa](#) non vuole.

Condotta che integra quindi il reato di [violenza privata](#), visto che la donna è stata costretta a sopportare la condotta indesiderata dell'imputato.

Si ricorda infatti che il reato di [violenza privata](#) contemplato dall'art. 610 c.p punisce con la reclusione fino a 4 anni "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa."

[Scarica pdf Cassazione n. 2480/2021](#)

Vedi anche:

[Il reato di violenza privata - guida legale](#)

Fonte: Cassazione: è violenza privata costringere l'ex a salire in macchina <https://www.studiocataldi.it/articoli/40931-cassazione-e-violenza-privata-costringere-l-ex-a-salire-in-macchina.asp#ixzz6lCU1D3ZS>
(da www.StudioCataldi.it)

02480-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 92
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE
EDUARDO DE GREGORIO
ANTONIO SETTEMBRE
GIUSEPPE DE MARZO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1609/2020
UP - 03/11/2020
R.G.N. 27410/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

(omissis) è nato a (omissis)

inoltre:

(omissis)

avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO


Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno alla costituita parte civile a carico dell'imputato per il delitto – per quanto qui rileva - ex art 605 cp, nei confronti della ex compagna, riqualificando il delitto di sequestro di persona, consistito nella condotta di aver costretto la persona offesa a salire in automobile, in quello di violenza privata e rideterminando la pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art 605 cp, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel riqualificare il fatto come violenza privata, in quanto il comportamento di aver costretto la persona offesa a salire in automobile con minaccia e violenza avrebbe determinato la limitazione della sua libertà di movimento.

All'odierna udienza il PG, drssa Odello ha concluso per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto.

1. Il PM lamenta, infatti, l'errata applicazione della norma incriminatrice ex art 605 cp, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento. 

Sez. 5, *Sentenza n. 44548 del 08/05/2015 Ud. (dep. 04/11/2015) Rv. 264685.*

1.1 Non si accorge il ricorrente che, secondo quanto da lui stesso rappresentato in ricorso e secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, in alcun modo si ricava che l'imputato avesse voluto con i comportamenti minatori ed aggressivi tenuti esclusivamente e direttamente privare della libertà di movimento la persona offesa ma la sua volontà era quella di *avere il tempo necessario per conversare* con la donna, costringendola, pertanto ad entrare in auto ed a subire un dialogo con l'imputato non voluto, cioè a sopportare la condotta indesiderata dello stesso, realizzando in tal modo l'elemento oggettivo tipico del delitto di violenza privata, al quale la sua volontà era diretta:

Così, Sez. 5, *Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405.*

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, data la natura del reato per cui è ricorso, deve disporsi l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. In caso di diffusione del presente provvedimento devono omettersi le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 3.11.2020

Il Consigliere estensore

Dr. Eduardo de Gregorio



Il Presidente

Dr. Gerardo Sabeone

